
Regolamento 06 marzo 2017, n. 6/R

**Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R
“Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico
della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione,
orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di riordino istituzionale.**
(Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 08.03.2017)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Certificazione delle competenze. Modifiche all'articolo 66 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003
Art. 2 Sospensione dell'accreditamento. Modifiche all'articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003
Art. 3 Riconoscimento delle attività formative. Modifiche all'articolo 77 sexies del d.p.g.r.
47/R/2003
Art. 4 Comunicazione delle spese sostenute e delle attività svolte. Modifiche all'articolo 90 del
d.p.g.r. 47/R/2003
Art. 5 Verifica dei rendiconti di spesa. Modifiche all'articolo 91 del d.p.g.r. 47/R/2003
Art. 6 Verifica dei documenti di chiusura nel sistema dei costi unitari standard. Modifiche
all'articolo 92 del d.p.g.r. 47/R/2003
Art. 7 Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione.
Modifiche all'articolo 94 del d.p.g.r. 47/R/2003
Art. 8 Monitoraggio e valutazione degli interventi. Modifiche all'articolo 95 del d.p.g.r.
47/R/2003

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il parere del Comitato di direzione, espresso nella seduta del 22 dicembre 2016;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 10 gennaio 2017;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 7 febbraio 2017;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta dell'8 febbraio 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2017, n. 129;

Considerato quanto segue:

1. a seguito della modifica della l.r. 32/2002, effettuata con legge regionale 25 gennaio 2016, n. 2 (Riordino delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 32/2002), la Regione è subentrata nelle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale con decorrenza dal 1° gennaio 2016. Pertanto con il presente regolamento si modificano le disposizioni del d.p.g.r. 47/R/2003 per allinearle al riordino istituzionale.

Si approva il presente regolamento:

Art. 1

Certificazione delle competenze. Modifiche all'articolo 66 nonies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Nell'alinea del comma 3 dell'articolo 66 nonies del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") le parole " da parte delle province, o della Regione, nei casi di cui all'articolo 28, comma 4 della l.r. 32/2002, " sono sostituite dalle seguenti: " da parte della Regione ".

Art. 2

Sospensione dell'accreditamento. Modifiche all'articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 7 dell'articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

" 7. La sospensione dell'accreditamento può essere altresì disposta fino ad un anno a seguito dell'accertamento, da parte della Regione o di altre amministrazioni, di gravi irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione, riscontrate nell'ambito dei controlli di propria competenza. ".

Art. 3

Riconoscimento delle attività formative. Modifiche all'articolo 77 sexies del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Il comma 1 dell'articolo 77 sexies del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

" 1. Il riconoscimento dell'attività formativa di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 32/2002, ivi compresi i percorsi di formazione o aggiornamento previsti da norme statali o regionali e le attività formative rivolte agli operatori del sistema regionale integrato, è effettuato dalla Regione. ".

2. Il comma 2 dell'articolo 77 sexies del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.

Art. 4

Comunicazione delle spese sostenute e delle attività svolte. Modifiche all'articolo 90 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 90 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole " all'amministrazione competente " sono sostituite dalle seguenti: " alla Regione ".

2. Al comma 3 dell'articolo 90 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole " all'amministrazione competente " sono sostituite dalle seguenti: " alla Regione ".

Art. 5

Verifica dei rendiconti di spesa. Modifiche all'articolo 91 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 91 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole " all'amministrazione competente " sono sostituite dalle seguenti: " alla Regione ".

2. Al comma 2 dell'articolo 91 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole " L'amministrazione " sono sostituite dalle seguenti: " La Regione ".

Art. 6

Verifica dei documenti di chiusura nel sistema dei costi unitari standard. Modifiche all'articolo 92 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 92 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole " all'amministrazione competente " sono sostituite dalle seguenti: " alla Regione ".

Art. 7

Revoca del finanziamento concesso per lo svolgimento di attività di formazione. Modifiche all'articolo 94 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 2 dell'articolo 94 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole " L'amministrazione competente " sono sostituite dalle seguenti: " La Regione ".

2. Al comma 3 dell'articolo 94 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole " l'amministrazione competente " sono sostituite dalle seguenti: " la Regione ".

Art. 8

Monitoraggio e valutazione degli interventi. Modifiche all'articolo 95 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 95 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole " La Regione e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano " sono sostituite dalle seguenti " La Regione cura ".

2. Il comma 2 dell'articolo 95 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.